

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 19.**

**Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge 3 marzo 1994, n. 7).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Modificazione all'articolo 1)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7), è sostituito dal seguente:

“2 L'Albo notiziario on line della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di seguito denominato Albo notiziario della Regione, è uno strumento per la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscibilità degli atti; l'Albo notiziario della Regione ha funzioni di mera pubblicità notizia di tutti gli atti in esso pubblicati, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e con l'eccezione degli atti sottratti alla pubblicazione dalla normativa vigente.”.

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 19 du 13 décembre 2017,**

**portant modification de la loi régionale n° 25 du 23 juillet 2010 (Nouvelles dispositions en matière de rédaction du Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et de publication des actes de la Région et des collectivités locales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 7 du 3 mars 1994).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>

*(Modification de l'art. 1<sup>er</sup>)*

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi régionale n° 25 du 23 juillet 2010 (Nouvelles dispositions en matière de rédaction du Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et de publication des actes de la Région et des collectivités locales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 7 du 3 mars 1994) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le Tableau d'affichage en ligne de la Région autonome Vallée d'Aoste, ci-après dénommé « Tableau d'affichage de la Région », est un outil de transparence de l'action administrative et de publicité des actes ; il remplit simplement la fonction d'informer le public de tous les actes qui y sont publiés, dans le respect des principes visés au décret législatif n° 82 du 7 mars 2005 (Code de l'administration numérique) et à l'exception des actes qui ne doivent pas être publiés au sens de la législation en vigueur. ».

Art. 2  
(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 25/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 3  
(Consultazione e conservazione)

1. La consultazione del BUR sul sito istituzionale è libera e gratuita.
2. Il BUR è realizzato nel rispetto dei principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità, di cui all'articolo 53 del d.lgs. 82/2005.
3. Una copia analogica del BUR è conservata dalla struttura regionale che ne cura la produzione, di seguito denominata struttura competente, per ogni finalità di legge, ivi comprese la consultazione per il pubblico o il rilascio di copia, anche nell'eventualità di malfunzionamento del sito istituzionale della Regione.”.

Art. 3  
(Modificazioni all'articolo 5)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 25/2010 è sostituito dal seguente:

“5. Fatta eccezione per gli atti pubblicati nella parte prima, la pubblicazione nel BUR è effettuata, di regola, per estratto, ovvero con l'omissione della parte narrativa e degli allegati, salvo che la legge disponga diversamente o che le strutture regionali, le altre amministrazioni e i soggetti di cui al comma 3 non richiedano motivatamente la pubblicazione integrale. L'atto deve pervenire alla struttura competente già predisposto in tale forma.”.

2. Il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 25/2010 è sostituito dal seguente:

“7. Gli ulteriori criteri e modalità per la pubblicazione degli atti nel BUR sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.”.

Art. 4  
(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 25/2010 è sostituito dal seguente:

“3. Gli ulteriori criteri e modalità per la pubblicazione

Art. 2  
(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 25/2010 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3  
(Consultation et conservation)

1. La consultation du BOR sur le site institutionnel de la Région est libre et gratuite.
2. Le BOR est réalisé dans le respect des principes indiqués à l'art. 53 du décret législatif n° 82/2005, à savoir : accessibilité, bonne utilisabilité, réparabilité, complétude, clarté, fiabilité, simplicité de consultation, qualité, homogénéité et interoperabilité.
3. Une copie analogique de chaque numéro du BOR est conservée par la structure régionale chargée de sa production, ci-après dénommée « structure compétente », et ce, aux fins prévues par la loi, y compris la consultation par le public ou la délivrance d'une copie, entre autres en cas de mauvais fonctionnement du site institutionnel de la Région. ».

Art. 3  
(Modification de l'art. 5)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 25/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. À l'exception de ceux figurant dans la première partie, les actes sont généralement publiés au BOR par extrait, soit sans préambule ni annexes, sauf si la loi en dispose autrement ou si les structures régionales, les autres administrations et les personnes visées au troisième alinéa présentent une demande motivée de publication intégrale. Les actes doivent parvenir à la structure compétente dans la forme voulue pour la publication. ».

2. Le septième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 25/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Tout autre critère ou modalité de publication des actes au BOR est établi par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 4  
(Modification de l'art. 11)

1. Le troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 25/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Tout autre critère ou modalité de publication des

degli atti nell'Albo notiziario della Regione sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.”.

Art. 5  
(Modificazione all'articolo 12)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 25/2010 è aggiunto il seguente:

“1bis. Per gli atti degli enti locali resta fermo quanto previsto dagli articoli 52bis e 52ter della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).”.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 dicembre 2017.

Il Presidente  
Laurent VIÉRIN

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 118;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1438 del 23/10/2017);
- Presentato al Consiglio regionale in data 26/10/2017;
- Assegnato alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 30/10/2017;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 14/11/2017;
- Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 20/11/2017, e relazione del Consigliere FARCOZ;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 06/12/2017 con deliberazione n. 3080/XIV;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 11/12/2017;

actes au Tableau d'affichage de la Région est établi par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 5  
(Modification de l'art. 12)

1. Après le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 25/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Pour ce qui est des actes des collectivités locales, il est fait application des dispositions des art. 52 bis et 52 ter de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste). ».

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 13 décembre 2017.

Le président,  
Laurent VIÉRIN

**TRAVAUX PREPARATOIRES**

Projet de loi n. 118;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 1438 du 23/10/2017);
- présenté au Conseil régional en date du 26/10/2017;
- soumis à la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 30/10/2017;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 14/11/2017;
- examiné par la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 20/11/2017 et rapport du Conseiller FARCOZ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 06/12/2017 délibération n. 3080/XIV;
- transmis au Président de la Région en date du 11/12/2017;

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
13 dicembre 2017, n. 19.

**Nota all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 prevedeva quanto segue:

*"2. L'Albo notiziario della Regione ha funzioni di mera pubblicità notizia di tutti gli atti in esso pubblicati, salva diversa disposizione di legge."*

**Nota all'articolo 2:**

<sup>(2)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 prevedeva quanto segue:

*"Art. 3  
(Consultazione e conservazione)*

- 1. La consultazione del BUR sul sito istituzionale della Regione è libera e gratuita.*
- 2. La consultazione gratuita del BUR per via telematica è garantita presso le biblioteche del sistema bibliotecario regionale di cui alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali), e presso gli uffici comunali.*
- 3. Una copia cartacea del fascicolo originale di ogni numero del BUR è conservata dalla struttura regionale che ne cura la produzione, di seguito denominata struttura competente, anche al fine della consultazione da parte degli interessati.*
- 4. Il rilascio di copia, a richiesta degli interessati, è soggetto al pagamento fissato per la riproduzione della documentazione amministrativa, nella misura e con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 (Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).*

*5. Gli interessati possono inoltre richiedere alla struttura competente l'invio a mezzo posta di una copia del BUR o di parti di esso, dietro pagamento dell'importo fissato ai sensi del comma 4."*

**Note all'articolo 3:**

<sup>(3)</sup> Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 prevedeva quanto segue:

*"5. La pubblicazione nel BUR è effettuata per estratto, ovvero con l'omissione della parte narrativa o degli allegati. L'atto deve pervenire alla struttura competente già predisposto in tale forma. La pubblicazione integrale è effettuata esclusivamente su domanda del soggetto richiedente."*

<sup>(4)</sup> Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 prevedeva quanto segue:

*"7. Gli ulteriori criteri, modalità e condizioni per la pubblicazione, ivi compresa la determinazione dei costi di pubblicazione di cui al comma 6, sono individuati con provvedimento del dirigente della struttura competente."*

**Nota all'articolo 4:**

<sup>(5)</sup> Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 prevedeva quanto segue:

*"3. Le ulteriori modalità per la pubblicazione degli atti nell'Albo notiziario della Regione sono individuate con provvedimento del dirigente della struttura competente."*

**Nota all'articolo 5:**

<sup>(6)</sup> Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 prevede quanto segue:

*"1. Gli obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi della Regione e degli enti locali aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con le modalità di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), e con la decorrenza indicata nel comma 5 del medesimo articolo."*

**Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 20.**

**Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione. Modificazioni di leggi regionali.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)*

1. All'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
  - b) al comma 1, le parole: "degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
2. L'articolo 13bis della l.r. 7/2006 è abrogato.
3. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/2006, dopo le parole: "tra la Regione e la società" sono aggiunte le seguenti: "al fine dell'esercizio del controllo analogo".
4. All'articolo 15 della l.r. 7/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Collegio sindacale";
  - b) al comma 4, le parole: "gli emolumenti e i gettoni di presenza" sono sostituite dalle seguenti: "i compensi";
  - c) il comma 6 è abrogato.

Art. 2

*(Modificazioni alla legge regionale  
20 dicembre 2010, n. 44)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per

**Loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017,**

**portant dispositions en matière de sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital et modification de lois régionales.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>

*(Modification de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006)*

1. L'art. 8 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale *Finaosta SpA* et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) fait l'objet des modifications ci-après :
  - a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Application des art. 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
  - b) Au premier alinéa, les mots : « des art. 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « des art. 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
2. L'art. 13 bis de la LR n° 7/2006 est abrogé.
3. Au deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 7/2006, après les mots : « entre la Région et la société » sont ajoutés les mots : « aux fins de l'exercice du contrôle analogue ».
4. L'art. 15 de la LR n° 7/2006 fait l'objet des modifications ci-après :
  - a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Conseil de surveillance » ;
  - b) Au quatrième alinéa, les mots : « les rémunérations et les jetons de présence » sont remplacés par les mots : « la rémunération » ;
  - c) Le sixième alinéa est abrogé.

Art. 2

*(Modification de la loi régionale n° 44  
du 20 décembre 2010)*

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par

azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), le parole: “consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di cinque membri” sono sostituite dalle seguenti: “organo di amministrazione che, se collegiale, è composto da un numero massimo di tre membri”.

2. All'articolo 10 della l.r. 44/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La società di servizi disciplina, con propri provvedimenti, pubblicati in apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Regione e della società, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi per l'espletamento dei servizi regolati dai contratti di cui all'articolo 9 nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione può procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabile, di personale, anche di qualifica dirigenziale, da essa dipendente impiegato nei settori di attività oggetto di affidamento, previo assenso degli interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco.”.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della l.r. 44/2010 e l'articolo 7 della l.r. 44/2010 sono abrogati.

#### Art. 3

*(Modificazione alla legge regionale  
19 dicembre 2014, n. 13)*

1. Il comma 2bis dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), è sostituito dal seguente:

“2bis. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da questa controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione.”.

actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale), les mots : « Conseil d'administration composé d'un maximum de cinq membres » sont remplacés par les mots : « organe d'administration composé, s'il est collégial, d'un maximum de trois membres ».

2. L'art. 10 de la LR n° 44/2010 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La société de services fixe par ses propres actes, publiés dans une section spéciale du site institutionnel de la Région et de celui de la société, les critères et les modalités de recrutement des personnels et d'attribution des mandats de fourniture des services régis par les contrats visés à l'art. 9 dans le respect des principes – y compris ceux établis par l'Union européenne – de transparence, de publicité et d'impartialité. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. La Région peut détacher, pendant une période de deux ans au plus éventuellement prolongeable, les personnels – y compris les dirigeants – des secteurs d'activité faisant l'objet des contrats de service public, sur accord des intéressés, qui conservent le traitement global dont ils bénéficient au moment du détachement. ».

3. Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 1<sup>er</sup> et l'art. 7 de la LR n° 44/2010 sont abrogés.

#### Art. 3

*(Modification de la loi régionale n° 13  
du 19 décembre 2014)*

1. Le deuxième alinéa bis de l'art. 13 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les établissements publics qui dépendent de la Région, les sociétés que celle-ci contrôle, directement ou indirectement, les associations, les fondations et les consortiums que celle-ci a créés, quelle qu'en soit la dénomination, peuvent faire appel à la SUA VdA, après passation d'une convention ad hoc. ».



Art. 4

(Modificazioni alla legge regionale  
14 novembre 2016, n. 20)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), è inserito il seguente:

“1bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alla società Aosta Factor S.p.A.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

“4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le società direttamente controllate trasmettono alle strutture regionali competenti per materia i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale. La Regione, in qualità di socio maggioritario, valuta, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente, gli indirizzi strategici delle singole società, formulando eventuali modificazioni o ulteriori indirizzi coerenti con gli obiettivi strategici della Regione.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

“5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le società indirettamente controllate trasmettono i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, a FINAOSTA S.p.A., che li valuta e li trasmette successivamente alla Giunta regionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva i medesimi indirizzi delle singole società, formulando eventuali modificazioni o ulteriori indirizzi coerenti con gli obiettivi strategici della Regione.”.

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

“6. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione trasmettono, entro sei mesi dalla

Art. 4

(Modification de la loi régionale n° 20  
du 14 novembre 2016)

1. Après le premier alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016 (Dispositions en matière de renforcement des principes de transparence, de limitation des coûts et de rationalisation des dépenses dans la gestion des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à *Aosta Factor SpA*. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Sans préjudice des dispositions de l'art. 8, les sociétés directement contrôlées transmettent aux structures régionales compétentes, au plus tard le 31 octobre de chaque année, leurs orientations stratégiques, comprenant les plans de développement et de croissance, ainsi que les objectifs concernant l'ensemble des dépenses de fonctionnement, y compris le coût du personnel. La Région, en sa qualité d'associée majoritaire, évalue, par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent et sur avis de la Commission du Conseil compétente, les orientations stratégiques de chacune desdites sociétés, et propose, éventuellement, des modifications ou des points supplémentaires cohérents avec ses propres objectifs stratégiques. ».

3. Le cinquième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Sans préjudice des dispositions de l'art. 8, les sociétés indirectement contrôlées transmettent, au plus tard le 31 octobre de chaque année, leurs orientations stratégiques, comprenant les plans de développement et de croissance, ainsi que les objectifs concernant l'ensemble des dépenses de fonctionnement, y compris le coût du personnel, à *Finaosta SpA*, qui les évalue et les transmet ensuite, à son tour, au Gouvernement régional, qui les approuve, par délibération, après les avoir illustrés à la Commission du Conseil compétente et propose, éventuellement, des modifications ou des points supplémentaires cohérents avec ses propres objectifs stratégiques. ».

4. Le sixième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région transmettent au président du

chiusura dell'esercizio, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione una relazione inerente alla gestione economico-finanziaria e ai risparmi di spesa relativi all'esercizio precedente, oltre a eventuali dati e informazioni specifici individuati in riferimento agli indirizzi strategici di cui ai commi 4 e 5 con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società concessionarie di linee funiviarie in servizio pubblico di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose).».

5. L'articolo 3 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 3  
(Disciplina dei compensi e dei rimborsi)

1. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai singoli componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può essere superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente della Regione. Agli amministratori investiti di incarichi possono essere riconosciute, in aggiunta al predetto trattamento economico annuo lordo, indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario, ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusi le sopraccitate indennità di risultato e gli eventuali fringe benefit, degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può comunque essere superiore al trattamento indennitario del Presidente della Regione.
2. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusa la parte variabile, dei dirigenti e dei dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può essere superiore al trattamento indennitario del Presidente della Regione.
3. I fringe benefit riconosciuti agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente

Conseil régional et au président de la Région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, un rapport sur la gestion économique et financière et sur les économies de dépenses réalisées au titre de l'exercice précédent, ainsi que toutes éventuelles données et informations spécifiques concernant les orientations stratégiques visées aux quatrième et cinquième alinéas, avec les caractéristiques des différentes activités exercées. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux sociétés concessionnaires des lignes de transport public visées à la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens). ».

5. L'art. 3 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3  
(Réglementation relative aux rémunérations  
et aux remboursements)

1. Le traitement annuel brut des membres des organes d'administration et de contrôle des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région ne peut être supérieur à 70 p. 100 de l'indemnité versée au président de la Région. Des primes de résultat d'un montant correspondant à 40 p. 100 au maximum du traitement annuel brut de chacun peuvent être versées aux administrateurs chargés de fonctions, mais uniquement lorsque l'équilibre économique et financier est réalisé ou s'il est prouvé que la situation économique et financière de la société s'est améliorée de façon significative par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, compte tenu de l'objet social et du niveau global des investissements maintenus ou effectués. En tout état de cause, le traitement annuel brut global des administrateurs des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région, y compris les primes de résultat susmentionnées et les avantages divers qui leur sont éventuellement attribués, ne peut être supérieur à l'indemnité versée au président de la Région.
2. Le traitement annuel brut global des dirigeants et des personnels des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région, y compris la partie variable, ne peut être supérieur à l'indemnité versée au président de la Région.
3. Les avantages divers attribués aux administrateurs des sociétés contrôlées directement ou indirecte-



dalla Regione investiti di incarichi non possono superare il 10 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo.

4. Le società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione disciplinano, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per il riconoscimento di fringe benefit a favore del personale e degli amministratori. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente commissione consiliare e pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale delle società.
  5. Agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i rispettivi regolamenti interni non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi.
  6. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusi le indennità di risultato, la parte variabile e gli eventuali fringe benefit, da corrispondere ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 non può, in ogni caso, essere superiore a quello stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società partecipazione pubblica). Nel caso in cui i trattamenti economici determinati ai sensi del presente articolo siano superiori a quelli previsti dal predetto decreto, le società ne rideterminano l'ammontare, garantendo il rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa statale vigente.”.
6. All'articolo 4 della l.r. 20/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: “delle partecipazioni” sono aggiunte le seguenti: “di controllo”;
  - b) al comma 4, la parola: “partecipate” è sostituita dalla seguente: “controllate”.
7. All'articolo 5 della l.r. 20/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione disciplinano, con propri regolamenti pubblicati in apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Regione o di FINAOSTA S.p.A. e della società, criteri

ment par la Région chargés de fonctions ne peuvent être supérieur à 10 p. 100 du traitement annuel brut de chacun.

4. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région adoptent un règlement portant critères et modalités d'attribution d'avantages divers à leurs personnels et administrateurs. Le règlement susmentionné est transmis à la Commission du Conseil compétente et publié dans une section spéciale du site institutionnel de la société concernée.
  5. Les dépenses supportées et justifiées par les administrateurs des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région sont remboursées aux conditions et dans les limites fixées pour les conseillers régionaux, sauf si les règlements intérieurs des organes concernés imposent déjà des conditions moins strictes et des plafonds moins élevés.
  6. Le traitement annuel brut global des acteurs visés aux premier et deuxième alinéas, y compris les primes de résultat, la partie variable et les avantages divers éventuellement attribués, ne peut, en tout cas, être supérieur à celui fixé par le décret du ministre de l'économie et des finances visé au sixième alinéa de l'art. 11 du décret législatif n° 175 du 19 août 2016 (Texte unique en matière de sociétés à participation publique). Dans le cas où les traitements établis au sens du présent article seraient supérieurs à ceux prévus par ledit décret, les sociétés concernées doivent les redéfinir, et garantir ainsi le respect des plafonds fixés par la législation italienne en vigueur. ».
6. L'art. 4 de la LR n° 20/2016 fait l'objet des modifications ci-après :
- a) Au chapeau du premier alinéa, les mots : « une part du capital » sont remplacés par les mots : « des participations de contrôle » ;
  - b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans lesquelles la Région détient indirectement une part du capital » sont remplacés par les mots : « que la Région contrôle indirectement ».
7. L'art. 5 de la LR n° 20/2016 fait l'objet des modifications ci-après :
- a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  
« 1. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région adoptent un règlement portant critères et modalités de recrutement des personnels, dans le respect des principes – y

- e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente Commissione consiliare.”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- “2. Le assunzioni presso le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione sono subordinate all'accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite con i regolamenti di cui al comma 1.”;
- c) il comma 3 è abrogato.
8. L'articolo 7 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

*(Acquisizione di forniture, servizi, lavori e opere)*

1. Fermi restando, ove applicabili, gli obblighi derivanti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione sono, in ogni caso, tenute a pubblicare in apposita sezione del sito istituzionale della società, nonché della Regione o di FINAOSTA S.p.A., gli esiti delle acquisizioni di forniture, servizi, lavori e opere di importo superiore a euro 5.000, IVA esclusa, indicando per ciascuna di esse la procedura utilizzata, il numero delle ditte invitate o interpellate, il criterio di aggiudicazione, il contraente e l'importo del contratto.”.
9. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 20/2016 è sostituita dalla seguente:
- “g) gli obiettivi specifici annuali in ordine al complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, da perseguire anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;”.
10. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

“4. La relazione semestrale di cui al comma 1, lettera c), rendiconta sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel POST e nel PEA dell'anno precedente, nonché sul generale andamento della gestione e sulla situazione economico-finanziaria dell'esercizio in corso, in base agli obiettivi riportati nel PEA,

compris ceux établis par l'Union européenne – de transparence, de publicité et d'impartialité. Les règlements susmentionnés sont transmis à la Commission du Conseil compétente et publiés dans une section spéciale du site institutionnel de la Région ou de celui de *Finaosta SpA*, ainsi que de celui de la société concernée. » ;

- b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
- « 2. Aux fins des recrutements visés au premier alinéa, les candidats doivent réussir un examen préliminaire de français, selon les modalités fixées par les règlements visés au premier alinéa. ».
- c) le troisième alinéa est abrogé
8. L'art. 7 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 7

*(Acquisition de biens, de services, de travaux et d'ouvrages)*

1. Sans préjudice des obligations prévues par le décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (Code des contrats publics), lorsqu'elles sont applicables, afin de garantir le respect des principes de publicité et de transparence, les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région sont toujours tenues de publier dans une section spéciale de leur site institutionnel, ainsi que de ceux de la Région ou de *Finaosta SpA*, les résultats des marchés d'acquisition de biens, de services, de travaux et d'ouvrages d'un montant supérieur à 5 000 euros, *IVA* exclue, en indiquant pour chacun la procédure utilisée, le nombre d'entreprises invitées ou interrogées, le critère d'adjudication, le contractant et le montant du contrat. ».
9. La lettre g) du troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 20/2016 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
- « g) Les objectifs spécifiques annuels concernant l'ensemble des dépenses de fonctionnement, y compris le coût du personnel, à atteindre, entre autres, par la limitation des charges contractuelles et des recrutements ; ».
10. Le quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le rapport semestriel visé à la lettre c) du premier alinéa présente un compte rendu de la réalisation des objectifs indiqués dans le POST et dans le PEA de l'année précédente, ainsi que de la gestion de la société et de la situation économique et financière de l'exercice en cours, compte tenu des objectifs indiqués dans le

evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti al fine di consentirne il monitoraggio e, in caso di scostamenti rilevanti, le possibili ripercussioni sull'economicità della gestione e gli opportuni interventi correttivi.”.

11. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 20/2016 è aggiunto il seguente:

“6bis. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto, la Regione promuove tra gli enti pubblici partecipanti più rappresentativi all'interno della società modelli di governo societario tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento.”.

Art. 5

(Modificazione alla legge regionale  
21 dicembre 2016, n. 24)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), è inserito il seguente:

“3bis. Al fine di favorire il consolidamento patrimoniale della società controllata Monterosa S.p.A., la Regione è autorizzata, per il tramite di FINAOSTA S.p.A., a eseguire un aumento di capitale in favore della predetta società, sino ad un ammontare massimo di euro 16.100.000, destinato al finanziamento delle spese di investimento relative alla sostituzione dell'impianto che realizza la linea in concessione di prima categoria Champoluc-Crest, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), e all'ammodernamento delle relative opere complementari, secondo le modalità e i tempi previsti nel piano aziendale presentato dalla società. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo di dotazione della gestione speciale in relazione all'operazione di indebitamento, autorizzata ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013).”.

PEA. Par ailleurs, il met en évidence et motive les éventuels écarts afin d'en permettre le suivi. Si ces écarts sont importants, il signale les répercussions possibles sur l'économicité de la gestion et les mesures correctives qu'il serait opportun d'adopter. ».

11. Après le sixième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 20/2016, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Aux fins de l'exercice du contrôle analogue conjoint, la Région invite les collectivités publiques qui détiennent des participations et sont les plus représentatives au sein de la société à adopter des modèles de gouvernance sociétaire visant à la réalisation des mêmes objectifs, entre autres par la mise en place de groupes de coordination. ».

Art. 5

(Modification de la loi régionale n° 24  
du 21 décembre 2016)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Afin de favoriser la consolidation du patrimoine de la société contrôlée *Monterosa SpA*, la Région est autorisée à procéder à des augmentations du capital de ladite société, par l'intermédiaire de *Finaosta SpA*, et ce, jusqu'à 16 100 000 euros au maximum. Ladite somme est destinée au financement des dépenses d'investissement relatives au remplacement de l'installation de la ligne de transport par câble Champoluc – Crest, classée de première catégorie au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens) et que la société en cause exploite, par concession, ainsi qu'à la modernisation des ouvrages complémentaires y afférents, selon les modalités et les délais prévus dans le plan d'entreprise présenté par la société. Les dépenses susmentionnées sont couvertes par les crédits du Fonds de dotation de la gestion spéciale destinés à financer les emprunts autorisés au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013). ».

Art. 6  
(Modificazioni alla legge regionale  
25 maggio 2017, n. 7)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2017, n. 7 (Disposizioni urgenti per il finanziamento del piano di ristrutturazione aziendale di Casino de la Vallée S.p.A., in attuazione della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 2), le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

Art. 7  
(Disposizioni transitorie e finali)

1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 44/2010, come modificato dall'articolo 2, comma 1, concernente la composizione dell'organo di amministrazione della società di servizi S.p.A., si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della l.r. 20/2016, come sostituiti dall'articolo 4, comma 5, concernenti la disciplina del compenso dei singoli componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché dei dirigenti e dei dipendenti delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione, si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e con riferimento ai contratti di lavoro stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
3. L'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 2009, n. 7 (Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16)), è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 dicembre 2017.

Il Presidente  
Laurent VIÉRIN

Art. 6  
(Modification de la loi régionale n° 7 du 25 mai 2017)

1. Au troisième alinéa de la loi régionale n° 7 du 25 mai 2017 (Dispositions urgentes pour le financement du plan de restructuration de Casino de la Vallée SpA, en application de la loi régionale n° 2 du 10 février 2017), les mots : « 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2018 ».

Art. 7  
(Dispositions transitoires et finales)

1. La disposition du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 44/2010, tel qu'il a été modifié au sens du premier alinéa de l'art. 2, relative à la composition de l'organe d'administration de la société de services SpA s'applique à compter du premier renouvellement qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 3 de la LR n° 20/2016, tels qu'ils ont été remplacés au sens du cinquième alinéa de l'art. 4, relatives à la réglementation de la rémunération des membres des organes d'administration et de contrôle, ainsi que des dirigeants et des personnels des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région, s'appliquent à compter du premier renouvellement qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi et aux contrats de travail passés après ladite entrée en vigueur.
3. L'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 17 avril 2009 (Modification de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 portant nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale *Finaosta SpA* et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) est abrogé.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 13 décembre 2017.

Le président,  
Laurent VIÉRIN

## LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 120;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1526 del 08/11/2017);
  - Presentato al Consiglio regionale in data 09/11/2017;
  - Assegnato alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 09/11/2017;
  - Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 01/12/2017, su nuovo testo e relazione del Consigliere TESTOLIN;
  - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 06/12/2017 con deliberazione n. 3083/XIV;
  - Trasmesso al Presidente della Regione in data 11/12/2017;

## TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 120;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 1526 du 08/11/2017);
  - présenté au Conseil régional en date du 09/11/2017;
  - soumis à la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 09/11/2017;
  - examiné par la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 01/12/2017 - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller TESTOLIN;
  - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 06/12/2017 délibération n. 3083/XIV;
  - transmis au Président de la Région en date du 11/12/2017;

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

### NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 20.

#### Note all'articolo 1:

- <sup>(1)</sup> La rubrica e il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedevano quanto segue:

*“Art. 8*

*(Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE)*

1. *Gli interventi di FINAOSTA S.p.A., in gestione ordinaria o speciale, sono effettuati nel rispetto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.”.*

- <sup>(2)</sup> L'articolo 13bis della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

*“Art. 13bis  
(Atti di indirizzo)*

1. *La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, che lo vota, un atto di indirizzo strategico contenente i programmi previsionali di Finaosta S.p.A. e delle sue partecipate, cui è allegato il consuntivo delle attività svolte dalle*

*stesse.*

2. *La Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente riguardo alle attività o interventi, che ritiene di particolare rilevanza ed urgenza, di Finaosta S.p.A. o delle sue partecipate.”.*

- <sup>(3)</sup> Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevede quanto segue:

*“2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno da scegliere tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la società e uno da scegliere, d'intesa con la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa.”.*

- <sup>(4)</sup> L'articolo 15 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevede quanto segue:

*“Art. 15  
(Collegio sindacale e controllo contabile)*

1. *Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.*



2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile la Giunta regionale nomina i membri del collegio sindacale, compresi i sindaci supplenti.
- 3.
4. L'assemblea determina gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi.
5. Il Presidente e i membri del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia e, nei loro confronti, non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.
6. Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o, nell'ipotesi di cui all'articolo 2409bis, comma 3, del codice civile, dal collegio sindacale.”.

**Note all'articolo 2:**

- <sup>(5)</sup> Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 prevedeva quanto segue:

“1. La società di servizi è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di cinque membri, compreso il presidente della società il quale ne ha la legale rappresentanza, la cui nomina spetta, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, alla Giunta regionale.”.

- <sup>(6)</sup> L'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 prevedeva quanto segue:

“Art. 10  
(Personale)

1. La società di servizi adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi per l'espletamento dei servizi regolati dai contratti di cui all'articolo 9 nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la società di servizi tiene conto, in particolare, per il

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, delle competenze eventualmente acquisite presso l'Amministrazione regionale o gli altri enti facenti parte del comparto unico regionale in ambiti connessi all'oggetto sociale o al settore di attività interessato, al fine di valorizzare la professionalità e la preparazione effettiva del proprio organico.

3. Al personale reclutato dalla società di servizi ai sensi del presente articolo si applica la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali contratti integrativi regionali di riferimento, in relazione ai settori di attività svolta.
4. In sede di prima applicazione, la Regione può procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni eventualmente prorogabile di ulteriori due anni, di personale da essa dipendente impiegato nei settori di attività oggetto di affidamento, previo assenso dei dipendenti interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco.”.

- <sup>(7)</sup> I commi 2 e 3 dell'articolo 1 e l'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 prevedevano quanto segue:

“2. L'atto costitutivo, lo statuto della società di servizi e ogni loro successiva modificazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

3. La società di servizi opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, con particolare riferimento all'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 7  
(Relazione annuale)

1. Il Presidente della Regione presenta, entro trenta giorni dal deposito del bilancio d'esercizio della società di servizi, una relazione al Consiglio regionale sull'andamento gestionale e sugli obiettivi di servizio conseguiti.”.

**Nota all'articolo 3:**

- <sup>(8)</sup> Il comma 2bis dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevedeva quanto segue:

“2bis. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comun-



*que denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione.”.*

**Note all'articolo 4:**

<sup>(9)</sup> Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 prevede quanto segue:

*“1. La presente legge detta disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione, direttamente o indirettamente per il tramite di FINOSTA S.p.A., al fine di rafforzare i principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa, perseguendo obiettivi di economicità, efficienza e imparzialità delle attività esercitate dalle medesime.”.*

<sup>(10)</sup> Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 prevedeva quanto segue:

*“4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, le società direttamente controllate trasmettono alle strutture regionali competenti per materia, entro il 31 ottobre di ciascun anno, i relativi indirizzi strategici, indicando altresì le misure di riduzione del costo del personale. La Regione, in qualità di socio maggioritario, valuta, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente, gli indirizzi strategici delle singole società, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di proposte di riduzione del costo del personale, formulando eventuali modificazioni o ulteriori indirizzi coerenti con gli obiettivi strategici della Regione.”.*

<sup>(11)</sup> Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 prevedeva quanto segue:

*“5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le società indirettamente controllate trasmettono i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di proposte di riduzione del costo del personale, a FINAOSTA S.p.A., che li valuta e li trasmette successivamente alla Giunta regionale. La Giunta, con propria deliberazione e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva i medesimi indirizzi. Resta salvo quanto previsto all'articolo 13bis della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).”.*

<sup>(12)</sup> Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 14 no-

vembre 2016, n. 20 prevedeva quanto segue:

*“6. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione una relazione inerente alla gestione economicofinanziaria e ai risparmi di spesa relativi all'anno precedente, oltre a eventuali dati e informazioni specifici individuati in riferimento agli indirizzi strategici di cui ai commi 4 e 5 con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte.”.*

<sup>(13)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 prevedeva quanto segue:

*“Art. 3*

*(Disciplina dei compensi e dei rimborsi)*

- 1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai singoli componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può comunque essere superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente della Regione.*
- 2. Il limite di cui al comma 1 si applica, inoltre, ai titolari di incarico dirigenziale e al personale direttivo delle società di cui al medesimo comma i cui contratti di lavoro siano stipulati o i cui incarichi siano conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.*
- 3. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fringe benefit riconosciuti agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione investiti di incarichi non possono superare il 10 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo. Il medesimo limite si applica ai titolari di incarico dirigenziale e al personale direttivo delle medesime società, ove compatibile con la disciplina contrattuale di categoria.*
- 4. Le società partecipate adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di disciplina dei fringe benefit dalle stesse previsti a favore del personale e degli amministratori. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente commissione consiliare.*
- 5. Agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione investiti di*

incarichi possono essere riconosciute indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario, ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economicofinanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo.

6. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione adeguano i rimborsi spese spettanti al proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, se più onerosi, a quelli previsti per il personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale. Ai componenti degli organi di amministrazione delle stesse, il rimborso delle spese sostenute e documentate è dovuto alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i rispettivi regolamenti interni non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi.”.

<sup>(14)</sup> L'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 prevede quanto segue:

*“Art. 4  
(Trasparenza)*

1. Fermi restando ulteriori adempimenti in materia di trasparenza previsti dalle normative vigenti, sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati, con riferimento alle società di cui la stessa detiene direttamente delle partecipazioni:
  - a) l'elenco delle società, con l'indicazione della ragione sociale, della misura della partecipazione, della durata dell'impegno e dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale;
  - b) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione e le società;
  - c) le generalità e i curricula vitae degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo delle società;
  - d) la durata dell'incarico degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo delle società;
  - e) il dettaglio del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante agli organi di amministrazione e di controllo delle società, inclusi gli eventuali emolumenti spettanti per particolari incarichi e l'eventuale indennità di risultato.

2. I dati di cui al comma 1, lettera e), sono comunicati entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione dalle società e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. I dati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono pubblicati anche sui siti istituzionali delle singole società.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società indirettamente partecipate dalla Regione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della FINAOSTA S.p.A. stessa.
5. La Regione promuove, per il tramite dei propri rappresentanti negli organi di amministrazione delle società partecipate, iniziative e interventi volti a favorire l'applicazione dei principi di conoscibilità e di trasparenza da parte delle società stesse.”.

<sup>(15)</sup> L'articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 prevede quanto segue:

*“Art. 5  
(Assunzione del personale e conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione)*

1. L'assunzione, a tempo indeterminato o determinato, presso le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione avviene esclusivamente mediante selezione pubblica, i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalle società stesse con proprio regolamento. Il bando di selezione è pubblicato, in apposita sezione dedicata, sul sito istituzionale della società e, rispettivamente, su quello della Regione o di FINAOSTA S.p.A..
2. L'assunzione di cui al comma 1 è subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, di voler sostenere le prove d'esame. Le modalità di svolgimento della prova di accertamento linguistico, i casi di esonero e ogni ulteriore aspetto relativo all'applicazione del presente comma sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le società di cui al comma 1 adottano, con propri regolamenti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di consulenza o di collaborazione che assicurino il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nella procedura di selezione. A tal fine, il relativo avviso è pubblica-

to, in apposita sezione dedicata, sul sito istituzionale della società e su quello della Regione o di FINAOSTA S.p.A..

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali presso le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, prevalentemente operanti nel settore degli impianti a fune.”.

<sup>(16)</sup> L'articolo 7 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 prevedeva quanto segue:

“Art. 7

(Acquisizione di forniture, servizi e lavori)

1. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, che per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori non sono tenute ad applicare le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, devono comunque garantire il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione e proporzionalità.
2. Al fine del rispetto dei principi di cui al comma 1, le società di cui al medesimo comma provvedono alla tenuta di elenchi di operatori economici nei quali sono iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la pubblica amministrazione. I suddetti elenchi sono aggiornati puntualmente.
3. Gli elenchi degli operatori economici di cui al comma 2, nonché l'esito dei relativi affidamenti, sono puntualmente pubblicati su apposita sezione del sito delle società, nonché su quello della Regione o di FINAOSTA S.p.A..”.

<sup>(17)</sup> La lettera g) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 prevedeva quanto segue:

“g) specifiche misure di riduzione del costo del personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;”.

<sup>(18)</sup> Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 prevedeva quanto segue:

“4. La relazione semestrale di cui al comma 1, lettera c), rendiconta il generale andamento della gestione e la situazione economico-finanziaria della società sulla base degli obiettivi riportati nel PEA, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti al fine di consentirne il monitoraggio, nonché, in caso di scostamenti rilevanti, le possibili ripercus-

sioni sull'economicità della gestione e gli opportuni interventi correttivi.”.

<sup>(19)</sup> Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 prevede quanto segue:

“6. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, le società in house indirettamente controllate dalla Regione trasmettono i documenti strategici di cui al comma 1 a FINAOSTA S.p.A., che li valuta e li trasmette successivamente alla Giunta regionale. La Giunta, con propria deliberazione e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva i medesimi documenti.”

#### **Nota all'articolo 5:**

<sup>(20)</sup> Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 prevede quanto segue:

“3. Al fine di rilanciare la Casa da gioco di Saint-Vincent, in considerazione dell'interesse pubblico allo sviluppo economico, turistico e occupazionale regionale alla cui realizzazione essa prioritariamente concorre, la Regione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), può concedere a qualificati operatori economici, selezionati mediante procedura a evidenza pubblica, la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia.”.

#### **Nota all'articolo 6:**

<sup>(21)</sup> Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2017, n. 7 prevede quanto segue:

“3. La Regione, ove occorra, è inoltre autorizzata, per il tramite di FINAOSTA S.p.A., a concedere una garanzia, nel limite di euro 7.200.000, a sostegno di nuovi affidamenti bancari per l'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, a mezzo di fidejussione con durata massima fino al 31 dicembre 2017, con rinuncia espressa alla preventiva escussione del debitore principale, mediante accantonamento, per pari importo, a valere sulle risorse del Fondo di dotazione della gestione speciale costituito presso FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).”

#### **Note all'articolo 7:**

<sup>(22)</sup> Vedi nota 5.

<sup>(23)</sup> Vedi nota 13.

<sup>(24)</sup> L'articolo 6 della legge 17 aprile 2017, n. 7 introduceva quanto segue:

*“Art. 13bis  
(Atti di indirizzo)*

*1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, che lo vota, un atto di indi-*

*rizzo strategico contenente i programmi previsionali di Finaosta S.p.A. e delle sue partecipate, cui è allegato il consuntivo delle attività svolte dalle stesse.*

*2. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente riguardo alle attività o interventi, che ritiene di particolare rilevanza ed urgenza, di Finaosta S.p.A. o delle sue partecipate.”.*